



ROMA CAPITALE

Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio VII Prot. n. 15429/11
S.D. Prot. n. 6/11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 26 Aprile 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di martedì 26 del mese di Aprile alle ore 17,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 17,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.

Assume la presidenza dell'assemblea: Marinucci Cesare.

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 16 Consiglieri:

Berchicci Armilla	Flamini Fabrizio	Rossetti Alfonso
Ciocca Giulio	Marinucci Cesare	Tesoro Alfonso
Corsi Emiliano	Mercuri Aldo	Valente Biagio
Di Biase Michela	Orlandi Antonio	Vinzi Lorena
Fabbroni Alfredo	Paoletti Sergio	
Figliomeni Francesco	Platania Agostino	

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Mastrantonio Roberto, Pietrosanti Antonio, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren.

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza.

(O M I S S I S)

Alle ore 17,35 entra in aula il Consigliere Pietrosanti Antonio.

(O M I S S I S)

Alle ore 17,50 entrano in aula i Consiglieri Fannunza Cecilia, Mariani Antonia e Giuliani Claudio.

(O M I S S I S)

Alle ore 18,00 escono dall'aula i Consiglieri Paoletti Sergio e Fannunza Cecilia.

(O M I S S I S)

Alle ore 18,05 escono dall'aula i Consiglieri Platania Agostino, Giuliani Claudio e Mariani Antonia.

(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 6



Mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali. Schema di rinnovo della Convenzione per l'affidamento della custodia, pulizia e gestione dei luoghi comuni dell'area mercatale di Piazzale Pino Pascali, nei giorni in cui si svolge il mercato e Regolamento per la gestione dello stesso.

Premesso che in data 31/01/2001, a seguito della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n.11 del 9/5/2000, è stata stipulata una convenzione, con *l'Associazione Gestione Servizi Porta Portese Est*, per la gestione dell'area mercatale di Piazzale Pino Pascali;

che tale convenzione è stata prevista di durata decennale con validità fino al 31 gennaio 2011;

che la *AGS Porta Portese Est* con nota prot. n. 68284/2010 ha chiesto il rinnovo della convenzione in scadenza;

che l'impegno profuso dall'Amministrazione Roma Capitale, dalle forze politiche presenti nel Municipio, dalle forze sindacali e dagli operatori del mercato, ha garantito, nell'ultimo decennio, lo svolgimento vivibile, competitivo e legale dell'attività;

che si considera necessario assicurare il proseguimento di un ordinato svolgimento dell'ormai consolidato mercato domenicale che offre alla cittadinanza un ulteriore servizio sul territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n.11/2000 con la quale è stata approvata la precedente convenzione decennale con l'*AGS Porta Portese*;

Vista la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n.83 del 31 luglio 1998 "Regolamento del mercato domenicale di piazzale Pino Pascali", la deliberazione del Consiglio del Municipio VII n.11/2001 "Regolamento del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali" e la deliberazione del Consiglio del Municipio n.18/2005 "Modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n.83 del 31 luglio 1998 relativa al Regolamento del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.331 del 29 aprile 1986 "Regolamento dei mercati rionali all'aperto con plateatico attrezzato";

Visto il Decreto legislativo n.114/98 avente ad oggetto "La riforma della disciplina relativa al settore commercio";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2001 "Concessioni di spazi e aree pubbliche in riduzione o affrancazione del canone in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti. Linee di indirizzo e di coordinamento alle Circoscrizioni";

Vista la Legge Regionale n. 33/99 relativa alla disciplina del settore commercio e s.m.i.;

Visto il Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35/06;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 30/31 luglio 2010 "Modifiche al Regolamento in materia di occupazione (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del PGTU, e ripubblicazione integrale dello stesso";



ROMA CAPITALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 con la quale ai Municipi sono state affidate specifiche competenze;

Visto l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.122/00 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità con l'astensione di tre consiglieri dalla V Commissione Consiliare nella seduta del 6 Aprile 2011;

Visto il parere favorevole..espresso all'unanimità dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del 30 Marzo 2011;

Considerato che, in data 9 Marzo 2011 il Dirigente U.O.A., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Dirigente U.O.A.

F.to: Luigia Perini

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

per i motivi di cui in premessa:

DELIBERA

di proseguire il rapporto di convenzione con scadenza il 31/01/2011, per la gestione dell'area mercatale di Piazzale Pino Pascali, con *l'Associazione Gestione Servizi Porta Portese Est*;

di approvare il nuovo schema di *Convenzione*, e relativo Allegato A – Canone e clausole applicative, con *l'Associazione Gestione Servizi Porta Portese Est*, per l'affidamento della custodia, pulizia e gestione del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali ed il nuovo *Regolamento* funzionale, in sostituzione del precedente approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio n.18/2005, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante.

Di abrogare la deliberazione del Consiglio Circostrizionale n. 83 del 31 luglio 1998 "Regolamento del mercato domenicale di piazzale Pino Pascali"; la deliberazione del Consiglio del Municipio n.11/2001 "Regolamento del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali" e la deliberazione del Consiglio del Municipio n.18/2005 "Modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio Circostrizionale n. 83 del 31 luglio 1998 relativa al regolamento del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali".



Convenzione per l'affidamento della custodia, della pulizia e della gestione dei luoghi comuni del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali nei giorni di effettivo svolgimento.

Allegato: A – Canone e clausole applicative

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 6, adottata dal Consiglio del Municipio Roma VII nella seduta del 26 aprile 2011, il giorno del mese di 2011, nella sede del Municipio Roma VII, Via Prenestina n.510

tra

Roma Capitale – Municipio Roma VII, C.F. 02438750586 P.IVA 01057861005 -- rappresentata dal dott. Daniele D'Andrea, nato a Città di Castello (Pg), il 18/06/1955, in qualità di Direttore del Municipio Roma VII

e

l'organismo affidatario, denominato "Associazione Gestione Servizi Porta Portese Est", con sede in Via delle Ciliegie n.215-217 00171 Roma, nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Antonio Colace, (CLCGPP45M07G881X e P.IVA 06485231002) (Presidente AGS Porta Portese Est verbale di assemblea dei soci del 6 aprile 2009) il quale ai sensi dell'art.32 quater Codice Penale, come sostituito dall'art. 3 della Legge 15 novembre 1993, n. 461 modificata dalla Legge 29 settembre 2000, n. 300, dichiara, come da attestazione in atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

si conviene quanto segue:

Art. 1

Roma Capitale, Municipio Roma VII, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.331/86 "Regolamento dei mercati rionali all'aperto con plateatico attrezzato", della deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 6 febbraio 2006 "Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" e della deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 30/31 luglio 2010 "Modifiche al regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del PGU, e ripubblicazione integrale dello stesso" affida all'Associazione "A.G.S. Porta Portese Est", costituita tra i venditori, assegnatari di posteggio, del mercato di Porta Portese Est, che accetta di provvedervi:

- la gestione, la custodia e le operazioni di pulizia dell'area mercatale di Piazzale Pino Pascali nei giorni di effettiva attività di mercato,
- l'installazione e manutenzione di strutture mobili (quali W.C. chimici con lavabi, W.C. con accessori per disabili) e quant'altro necessario per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e profilassi,
- l'attivazione e disattivazione di tutti gli accessi, comprese le vie di fuga, garantendo tutte le norme di protezione e prevenzione su eventuali cause di



ROMA CAPITALE

infortunio dovuti all'attività di vendita e alla destinazione d'uso del luogo, in adempimento al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni,

- l'installazione gratuita di uno stand attrezzato per attività promosse dal Municipio Roma VII.

Per l'espletamento di quanto sopra l'Associazione ha facoltà di avvalersi anche di apposite società di servizi.

L'Associazione AGS è autorizzata, nelle giornate di mercato e previa comunicazione al Municipio Roma VII, Ufficio SUAP, e al VII Gruppo della Polizia Municipale, ad effettuare manifestazioni culturali di artigianato, antiquariato e collezionismo.

L'Associazione AGS s'impegna, con proprio personale e a proprie spese, alla fornitura annua di n.500 ore lavorative da utilizzare secondo necessità, su richiesta del Municipio Roma VII, per servizi di taglio dell'erba e interventi di piccole pulizie presso le scuole, Centri anziani e Municipio Roma VII.

Art. 2 (norma transitoria)

Fino alla emanazione dei giudizi di merito da parte del TAR e del Consiglio di Stato, sono temporaneamente autorizzati ad operare nelle apposite aree individuate (in fondo al Piazzale Pino Pascali, angolo via Severini) gli operatori ricorsisti elencati nell'Ordinanza del TAR del Lazio n. 1677 del 26/06/98 e nell'Ordinanza del Consiglio di Stato n.1498 del 28/07/98 salvo revoche per inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa.

Gli operatori ricorsisti, come pure gli eventuali subentranti per cessione di azienda o di gestione, per tutto il periodo di operatività nell'area di mercato sottoposta a gestione convenzionata, s'intendono equiparati ai soci dell'Associazione AGS ai quali dovranno uniformarsi, in particolare, partecipando alle spese di gestione dell'Associazione stessa.

Art. 3

L'Associazione assume la responsabilità verso terzi, per danni a persone o cose e dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa civile indicizzata di Euro 1.000.000,00 (unmilione) per danni a persone e Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose, ivi compresi quelli derivanti da incendi, di durata equivalente alla convenzione.

Art. 4

Gli operatori assegnatari di posteggio, soci della A.G.S. "Porta Portese Est" e ricorsisti equiparati, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 30-31 luglio 2010, sono tenuti al versamento del Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) che, ricorrendo i termini di applicazione dell'art.17 comma 6 della suddetta deliberazione n.75/10 sulla possibilità di riduzione dello stesso, viene concesso di poter corrispondere con il versamento di una somma pari al 15% mentre il restante 85% verrà saldato con la fornitura dei servizi necessari alla gestione dell'area mercatale da parte dell'AGS così come individuati nell'allegato A tab.2 della presente convenzione.



ROMA CAPITALE

Le quote richieste dall'Associazione ai propri soci e ai ricorsisti equiparati, quale partecipazione alle spese di gestione conseguenti alla presente convenzione, devono essere determinate indipendentemente dal canone COSAP dovuto a Roma Capitale, ma non possono eccedere, nel loro complesso, l'importo delle effettive spese di gestione risultanti dal conto consuntivo annuale relativo all'esercizio finanziario che l'Associazione è obbligata a presentare a Roma Capitale, Municipio Roma VII, Sportello Unico Attività Produttive, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 5

L'Associazione A.G.S. "Porta Portese Est", entro il mese di gennaio di ogni anno (con deroga per l'anno 2011 entro il mese di aprile), per il periodo di validità della convenzione, raccoglierà tra i propri soci, e verserà anticipatamente al Comune di Roma – Municipio Roma VII, il 15% del Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) mentre il restante 85% verrà scomputato, nel corso dell'anno di gestione sulla base del valore dei servizi effettivamente resi (Allegato A) dalla stessa Associazione.

L'AGS, in via transitoria, fino all'emanazione dei giudizi di merito da parte del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato, sui ricorsi degli operatori di cui al suddetto art.2 e all'art.10 (norma transitoria) del Regolamento funzionale, provvederà altresì alla riscossione e al versamento del 15% della quota di canone COSAP dovuta dai suddetti ricorsisti (deliberazione Giunta del Municipio Roma VII n.3 del 29 febbraio 2008).

L'AGS è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ufficio SUAP il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da parte dei singoli operatori.

Art. 6

L'Associazione s'impegna al controllo del rispetto di quanto previsto dal Regolamento funzionale del mercato Pino Pascali, di cui alla deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VII n. 6 del 26 Aprile 2011 su tutta l'area di svolgimento del mercato domenicale.

L'AGS è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ufficio SUAP il mancato rispetto del regolamento da parte dei singoli operatori.

Art. 7

La presente convenzione avrà una durata di anni 10 (dieci), decorrenti dall'inizio della gestione dei servizi affidati (01/01/2011), salvo disdetta da notificare con anticipo non inferiore a mesi sei.

Alla scadenza della convenzione, l'area dovrà essere riconsegnata all'Amministrazione Roma Capitale in perfetto stato di manutenzione.

Qualora l'Associazione intenda chiedere il rinnovo della convenzione, la stessa potrà essere rinnovata previa sottoscrizione di nuovo apposito atto.

Art. 8

La A.G.S. Porta Portese designa, all'atto della stipula della presente Convenzione, un proprio incaricato che dovrà far parte della Commissione di Vigilanza del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali.



La Commissione risulta così composta:

- Presidente del Municipio Roma VII (Presidente commissione)
- Assessore al commercio
- Il Presidente della Commissione Commercio
- Il Dirigente della Unità Organizzativa Amministrativa
- Il Dirigente della Unità Organizzativa Tecnica
- Il Dirigente della Polizia Municipale
- Tre Consiglieri del Municipio Roma VII in rappresentanza della Maggioranza
- Tre Consiglieri del Municipio Roma VII in rappresentanza della Minoranza
- Un Rappresentante dell'Associazione A.G.S. Porta Portese Est.

Art. 9

La Commissione di Vigilanza ha il compito di verificare il rispetto, da parte dell'Associazione AGS, di quanto previsto dalla presente convenzione e dall'apposito regolamento del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali, approvati con deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VII n.6 del 26 Aprile 2011.

In caso di grave e persistente inadempienza, formalmente rilevata e contestata all'Associazione AGS, dopo intimazione a provvedere entro congruo termine, il rapporto convenzionale s'intende risolto per violazione degli obblighi assunti.

Art. 10

In caso di risoluzione, di cui all'art. 9, nel corso dell'anno di gestione, l'Associazione A.G.S. Porta Portese Est, dovrà versare, a Roma Capitale - Municipio Roma VII, il restante Canone di Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.) fino alla concorrenza del 85% non versato anticipatamente ed una penale pari al 10% del canone complessivo dovuto per l'anno di riferimento.

Tale clausola di recupero del canone COSAP non versato anticipatamente (85%) vale anche in caso di mancata fornitura dei servizi compensativi concordati.

Art. 11

Al Municipio Roma VII è riconosciuta e riservata, senza possibilità di applicazione di sanzioni di sorta, la facoltà di risolvere la presente convenzione, in qualsiasi momento e senza preavviso, ove intervengano normative nazionali e regionali contrastanti con l'oggetto, le finalità e le modalità di attuazione della presente convenzione o da questa previsti.

Art. 12

Tutte le ulteriori spese, conseguenza della presente convenzione ivi comprese quelle di registrazione sono a carico dell'Associazione A.G.S. Porta Portese Est.



ROMA CAPITALE

La presente convenzione viene redatta in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini della registrazione.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda al Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006 e al Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico e del canone (COSAP) di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 30/31 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dalla convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile nonché le altre norme vigenti in materia.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto per incondizionata accettazione di tutti i soprariportati articoli e allegati.

p. L'A.G.S. Porta Portese Est

Il legale rappresentante

(Giuseppe Antonio Colace)

p. Roma Capitale-Municipio Roma VII

Il Direttore del Municipio Roma VII

(Daniele D'Andrea)



Convenzione per l'affidamento della custodia, della pulizia e della gestione dei luoghi comuni del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali nei giorni di effettivo svolgimento (deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VII n. 6 del 26 Aprile 2011).

Allegato A – Canone e clausole applicative - Anno 2011

Tab.1 - Calcolo del Canone di Occupazione Suolo Aree Pubbliche (COSAP).

Operatori di commercio su aree pubbliche	452 + 32
COSAP dovuta da singolo operatore (0,74*0,4*52giorni*24m ²)	374,00
COSAP totale (484 operatori)	181.016,00

Canone di Occupazione Suolo Aree Pubbliche (COSAP) da versare entro gennaio (15%)

COSAP totale (484 operatori)	27.152,40
------------------------------	------------------

Canone di Occupazione Suolo Aree Pubbliche (COSAP) da scomputare (85%)

COSAP totale (484 operatori)	153.863,60
------------------------------	-------------------

Servizi per la compensazione del canone COSAP (85%) secondo la Deliberazione della Giunta Comunale n.49/2001 puntoB.

Tab.2 - Servizi necessari alla gestione dell'area mercatale

Guardiania con n.12 persone, predisposizione accessi e controllo varchi, rilievo presenze e verifica assenze, assistenza.	69.863,60
Noleggio n.12 bagni chimici	13.000,00
Manutenzione area, segnaletica orizzontale e verticale	12.000,00
Interventi di pulizia dei luoghi comuni dell'area mercatale nei giorni di svolgimento del mercato	59.000,00
Totale servizi di gestione	153.863,60

L'Associazione AGS s'impegna, con proprio personale e a proprie spese, alla fornitura annua di n.500 ore lavorative da utilizzare secondo necessità, (per servizi di tagli dell'erba e interventi di piccole pulizie presso le scuole, centri anziani e Municipio Roma VII), che verranno inoltrate dalla Presidenza alla Direzione U.O.A. che si farà carico di comunicarle alla AGS Porta Portese

Clausole applicative della fornitura dei servizi compensativi (Deliberazione della Giunta Comunale n.49/2001-Schema di convenzione)

Oneri e responsabilità



ROMA CAPITALE

Nel corso dell'intera durata della convenzione gli oneri e le responsabilità derivanti dalla fornitura dei servizi oggetto della convenzione stessa, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui cantieri e sul lavoro, sono interamente a carico dell'associazione AGS Porta Portese Est, compresi gli oneri a carattere assicurativo e previdenziale dei prestatori d'opera impiegati.

Verifiche

L'Associazione AGS, in ogni fase della fornitura dei servizi offerti, s'impegna a consentire, assicurando ogni utile collaborazione, le verifiche dell'U.O.T. e del Servizio Giardini del Municipio, da questi autonomamente effettuate e senza necessità di preavviso, relativamente alla conformità dei servizi prestati e al rispetto di quanto convenuto.

In caso di mancata o parziale fornitura dei servizi compensativi si provvederà al recupero del canone COSAP fino alla concorrenza del 85% così come specificato nell'art.9 della convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto per incondizionata accettazione di tutti i soprariportati articoli e allegati.

p. L'A.G.S. Porta Portese Est
Il legale rappresentante
(Giuseppe Antonio Colace)

p. Roma Capitale-Municipio Roma VII
Il Direttore del Municipio Roma VII
(Daniele D'Andrea)



Regolamento funzionale del mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali

Approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VII n. 6 del 26 Aprile 2011.

Art. 1

Sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.1079 del 3/3/1987, e dalle Deliberazioni del Consiglio Circostrizionale n. 124/96, n.1/97, n.124/97, n.10/98 e n.11/98, è stato costituito il mercato domenicale denominato "Porta Portese Est", operante in Piazzale Pino Pascali, negli spazi indicati nella planimetria allegata che è parte integrante del presente Regolamento, la cui area mercatale è stata affidata alla gestione dell'Associazione Gestione Servizi Porta Portese Est mediante apposita convenzione che ne definisce tra l'altro le modalità di assicurazione di responsabilità.

Art. 2

Gli operatori autorizzati ad esercitare l'attività del mercato sono costituiti dagli assegnatari di posteggio risultanti dalle Deliberazioni del Consiglio Circostrizionale n. 10/98 e n.11/98 e dai subentranti ai medesimi per cessione di azienda o di ramo d'azienda regolarmente registrato, o per contratto di gestione regolarmente registrato.

Ciascun atto di subentro, corredato da una attestazione di regolarità nel pagamento del canone di occupazione suolo pubblico rilasciato dalla AGS Porta Portese Est, deve essere comunicato tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla sua registrazione, al Municipio Roma VII, Ufficio SUAP, con avvertenza che la mancata comunicazione comporta, per il subentrante, la temporanea interdizione dell'accesso al mercato fino all'avvenuta regolarizzazione.

In caso di sub ingresso, nella titolarità di un posteggio, l'operatore subentrante ha l'obbligo di subentrare anche nella qualifica di socio dell'associazione AGS adeguandosi alla gestione convenzionata dell'area di mercato e in particolar modo al pagamento delle quote associative così come previsto dalla convenzione.

Gli operatori assegnatari non possono cedere temporaneamente il proprio posteggio al di fuori di quanto espresso dalla normativa vigente ed in caso di irregolarità verranno applicate le sanzioni previste all'art.29 del D.Lgs 114/98.

Nell'area mercatale sono altresì autorizzati, con apposita Determinazione Dirigenziale, per periodi di quattro mesi, per i soli posti disponibili e negli spazi definiti, i mestieri ambulanti limitatamente alle categorie cenciaioli, rigattieri e vendita di prodotti artigiani autoprodotti (Deliberazione Consiglio del Municipio Roma VII n.23 del 8/10/2010).

Gli operatori di tali mestieri ambulanti, per opportuna uniformità, a partire dalla gestione 2012, verseranno all'AGS le stesse quote, sostenute dai soci e dai ricorsisti, per le pulizie e lo smaltimento rifiuti.

Art. 3

L'orario di apertura del mercato è fissato per le ore 6.00 con chiusura entro le ore 15.00. L'orario di vendita è fissato dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Per gli operatori addetti ai punti di ristoro l'orario di apertura è anticipato alle ore 5.30 con inizio della vendita alle ore 6.00 e termine alle ore 14,00.



Art. 4

L'accesso agli operatori assegnatari di posteggio è consentito fino alle ore 8.30 salvo tempestiva comunicazione al VII Gruppo della Polizia Municipale di eventuali imprevisti che possano determinare ritardi.

All'ingresso del mercato, e comunque entro e non oltre le ore 8,30, gli operatori assegnatari e ricorsisti sono tenuti ad effettuare la registrazione della propria presenza presso il punto accoglienza AGS per il rilevamento degli eventuali posti vacanti.

I posteggi corrispondenti all'organico del mercato (452 titolari + 32 ricorsisti + 33 mestieri ambulanti) rimasti liberi dopo le ore 8.30, saranno temporaneamente attribuiti agli operatori spuntisti presenti, limitatamente alla giornata di assegnazione, mediante l'operazione di spunta di cui al successivo articolo 6.

In caso di ritardo senza preavviso oltre l'orario d'inizio della "spunta"(8,30), gli operatori assegnatari perderanno il diritto ad usufruire del proprio posteggio ma potranno usufruire del primo posteggio ancora disponibile per la spunta. Qualora i posteggi per la spunta fossero terminati l'assegnatario non potrà attivare il proprio banco ma avrà diritto a far valere la presenza giornaliera ai soli fini del computo delle assenze annuali (art.5 comma 2).

Gli operatori assegnatari presenti nel mercato dovranno attivare il proprio banco entro e non oltre le ore 9.30, trascorso inutilmente tale orario il posteggio sarà attribuito agli spuntisti presenti.

Art. 5

Gli operatori impossibilitati ad esercitare nel mercato a causa di ferie o malattia o per una qualunque delle clausole previste dal comma 4, lett.b dell'art.29 del D.Lgs 114/98, fatto salvo quanto dettato dall'art.39, comma 2 della Legge Regionale n.33/99, dovranno comunicare, con nota scritta, al VII Gruppo della Polizia Municipale, il periodo di assenza per consentire la predisposizione dell'assegnazione sostitutiva tramite spunta (art.4 e art.6).

L'assenza dal mercato per motivi diversi da quelli sopra indicati e per un periodo superiore ai quattro mesi (16 assenze nell'anno solare) comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa e dell'assegnazione del posteggio.

Art. 6

L'attribuzione temporanea dei posteggi rimasti liberi dopo le ore 8,30 è operata mediante la cosiddetta "spunta" a cui provvede il personale del VII Gruppo della Polizia Municipale con le seguenti modalità:

1. accertamento della identità e del titolo autorizzativo posseduto dall'operatore;
2. ricezione della firma di presenza sulla graduatoria degli spuntisti, aggiornata settimanalmente dal medesimo organo di controllo, il quale, ai sensi dell'art.36, comma 8 della Legge Regionale 33/99, considera presente l'operatore che si sia presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da una sua rinuncia;



3. attribuzione del posteggio mediante consegna del “permesso di accesso” che non può essere ceduto dall’assegnatario ad altro operatore, ancorché compreso nella graduatoria della spunta; l’eventuale decisione di non usufruire del posteggio temporaneamente attribuito, deve essere immediatamente comunicata al personale della Polizia Municipale preposto alla spunta per la successiva attribuzione ad altro operatore nel rispetto della graduatoria. L’inottemperanza a tale disposizione comporta a colui che ha acquisito irregolarmente il posteggio venga considerato a tutti gli effetti “abusivo” (e come tale sanzionato ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 114/98), mentre colui che lo ha ceduto arbitrariamente, oltre a perdere la presenza del giorno viene sospeso dalla “spunta” anche nella domenica successiva. In caso di accertata reiterazione della medesima infrazione per tre volte, l’operatore “spuntista” è escluso dalla “spunta” per sei mesi.

L’aggiornamento della graduatoria, valida nell’anno solare di riferimento, è operato sulla base dei seguenti parametri:

- numero di presenze nell’anno in corso;
- anzianità documentata dal giugno 1998 (data di riorganizzazione del mercato) a parità di presenze nell’anno in corso;
- anzianità del titolo autorizzativo con il quale si partecipa alla “spunta” ad ulteriore parità dei precedenti parametri.

L’apposizione della firma di presenza costituisce presa visione e accettazione della graduatoria.

Art. 7

Gli operatori “spuntisti, nella giornata di assegnazione del posteggio sono tenuti al pagamento della quota giornaliera equivalente, per contributo gestione AGS, direttamente all’associazione di gestione A.G.S. che provvederà ad inserirla, quale entrata, nel conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno corrispondente. Tale quota equivalente sarà calcolata dividendo per 52 settimane e per il numero dei posteggi autorizzati l’ammontare delle spese annuali di gestione così come individuate risultanti dal conto consuntivo annuale che l’Associazione AGS è tenuta a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno (art.4 convenzione)

Gli operatori “spuntisti” non possono cedere il posteggio assegnato ad altro operatore, ancorché compreso nella graduatoria degli spuntisti: l’eventuale decisione di non usufruire del posteggio giornalmente attribuito, deve essere immediatamente comunicata al personale preposto alla spunta per la successiva attribuzione nel rispetto della graduatoria.

L’inottemperanza a tale disposizione comporta l’esclusione dal posteggio nel giorno attribuito e la sospensione della “spunta” nella domenica successiva. In caso di accertata reiterazione della medesima infrazione per tre volte, l’operatore “spuntista” è escluso dalla “spunta” per mesi sei.

Art. 8

Tutti gli operatori del mercato dovranno esercitare la propria attività osservando le seguenti prescrizioni:



ROMA CAPITALE

- a) Obbligo di esposizione di una tabella recante i dati identificativi della Ditta e gli estremi del titolo autorizzativo;
- b) Ottemperanza alle disposizioni di carattere finanziario (registratore di cassa e scontrino fiscale);
- c) Rispetto dei limiti di occupazione del suolo fissati come segue:
 - mq 24,00 (pari a ml. 5,00 x 4,80) per i posteggi adibiti ad attività commerciali;
 - mq 6,00 (pari a ml. 2,00 x 3,00) per i mestieri ambulanti di cui all'art.2.

Le misure suddette si intendono riferite anche all'occupazione aerea. I posteggi riservati ai mestieri ambulanti, inoltre, dovranno essere dotati di gazebo bianco delle dimensioni suindicate.

- d) Esercizio dell'attività nei limiti merceologici indicati nei rispettivi titoli autorizzativi, con particolare riguardo alla distinzione tra settore alimentare e non alimentare ed alle tipologie di mestieri ambulanti;
- e) Obbligo di tenere pulito il posteggio occupato raccogliendo i rifiuti negli appositi sacchi, anche davanti all'esercizio di vendita;
- f) Ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e s.m.i. per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra sarà soggetto alle conseguenti sanzioni previste dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 114/98).

Art. 9

Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, verrà sottoposto al parere della Commissione di Vigilanza.

Art. 10 (norma transitoria)


Fino alla emanazione dei giudizi di merito da parte del TAR e del Consiglio di Stato, sono temporaneamente autorizzati ad operare nelle apposite aree individuate (in fondo al Piazzale Pino Pascali, angolo via Severini) gli operatori elencati nell'Ordinanza del TAR del Lazio n. 1677 del 26/06/98 e gli operatori elencati nell'Ordinanza del Consiglio di Stato n.1498 del 28/07/98 salvo revoche per inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa.

Gli operatori ricorsisti, per tutto il periodo di operatività nell'area di mercato sottoposta a gestione convenzionata, dovranno uniformarsi ai soci dell'Associazione AGS, in particolare partecipando alle spese di gestione dell'Associazione stessa e usufruendo della riduzione del canone COSAP a fronte della fornitura di servizi di cui all'Allegato A della convenzione.

Anche i suddetti operatori ricorsisti, come pure gli eventuali subentranti per cessione di azienda o di gestione, sono obbligati a svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento e della deliberazione della Giunta del Municipio Roma VII n.3/2008.



ROMA CAPITALE





ROMA CAPITALE

(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, peralzata di mano, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori Berchicci Armilla, Fabbroni Alfredo e Ciocca Giulio, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvata all'unanimità.

La presente Deliberazione assume il n. 6 dell'anno 2011.

Infine il Consiglio in considerazione dell'urgenza di provvedere dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 26 Aprile 2011.

Roma, Municipio VII.....

IL SEGRETARIO